

COMUNE DI CALAMANDRANA

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ASTI

MODIFICAZIONE AL P.R.G. VIGENTE

ai sensi dell'art. 17 comma 12 lett. A) della L.R. 56/77 s.m. e i. Per correzione
normativa alle NTA del P.R.G.

Oggetto:

Norme Tecniche di attuazione (estratto)

Luglio 2021

IL SINDACO:

IL SEGRETARIO COMUNALE:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

IL PROGETTISTA:

Arch. Ezio Bardini

Via Brofferio, 100

14100 - Asti

tel. 0141 53.02.04

mail: info@bardiniassociati.com

ADOTTATA CON D.C.C. n°:

Premessa

Le parole scritte in **rosso** rappresentano le parti di testo aggiunto con la presente Variante.

...omissis...

ART. 14 - PRESCRIZIONI EDILIZIE PER FABBRICATI ACCESSORI O DESTINATI AD AUTORIMESSE

Sono ammessi fabbricati destinati ad *accessori* o autorimesse, nella misura massima di mq 30 di S.U. ogni unità immobiliare, con le seguenti prescrizioni:

A) Nelle zone CS, nelle aree frazionali, negli annucleamenti rurali e nelle aree agricole sono da ottenersi di norma, mediante interventi di ristrutturazione e di riuso funzionale di fabbricati rustici esistenti, sia separati che in continuità con gli edifici residenziali secondo gli interventi ammessi ai punti a), b), c), d), dell'art. 10 delle presenti norme.

B) Gli interventi dovranno comunque essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 13 delle presenti norme e in particolare le aperture dovranno essere realizzate con serramento in legno e ferro ad ante di semplice disegno.

C) Fatte salve le prescrizioni dell'art. 12 punto 1 (zona C.S.), in assenza di rustici da riutilizzare, è consentita la edificazione di nuovi fabbricati, di altezza massima F.T. m 3,00, nel rispetto delle norme suddette riguardanti i materiali, e con la osservanza rigorosa dei requisiti tipologici di cui all'art. 15 delle presenti norme. In tal caso sono comunque escluse coperture piane non praticabili, l'uso di laminati plastici, lamiere ondulate o simili.

D) Nelle zone RR , Ba, Ca, Cb, i fabbricati ad uso autorimessa sono da ottenersi, mediante interventi di riordino, di demolizione e ricostruzione di bassi fabbricati, tettoie ed altre superfetazioni esistenti nel lotto di pertinenza degli edifici residenziali. In presenza di lotto di pertinenza totalmente libero è ammessa la nuova edificazione di fabbricati, in continuità tipologica con l'esistente, e nel rispetto dei requisiti tipologici di cui all'art. 15 delle presenti norme. L'altezza massima non potrà comunque superare i m 3,00 F.T..

Per fabbricati di altezza max F.T. di m 3,00 è inoltre consentita l'edificazione a confine **con atto di assenso del proprietario confinante e anche per i fabbricati accessori per i quali sia ammessa dal PRG una superficie maggiore di mq 30.**

Per la quantità massima di 30 mq si potrà derogare dai limiti di superficie coperta massima del lotto netto.

...omissis...